

Professioni. Circolare del Cup: per l'operatività delle Stp necessari i regolamenti attuativi

Le società tra professionisti ferme al palo

Angelo Busani

Puntano fermamente i piedi i professionisti verso numerosi aspetti della normativa sulle società tra professionisti (Stp), introdotta dall'articolo 10 della legge 183/2011: e lo fanno con una circolare diramata dal Cup (Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali) in data 2 gennaio 2012, sottolineando la necessità che, nei regolamenti attuativi previsti dalla normativa in questione, vengano effettuate numerose e significative precisazioni, rispetto a un testo legislativo che viene definito «frettoloso» e «inopportuno» e reclamando che tale regolamentazione venga elaborata con «l'ausilio del confronto e della discussione che sono mancati nella fase di urgenza».

Niente operatività per le Stp

L'affermazione senz'altro più forte contenuta nel documento Cup è quella secondo cui le Stp, fino all'emanazione dei previsti rego-

lamenti, anche se legittimamente costituite e iscritte al Registro delle imprese, non potranno svolgere in concreto la loro attività: viene infatti definito come «condizione essenziale» per l'esercizio dell'attività professionale da parte delle Stp il deposito presso il Registro delle imprese di una certificazione rilasciata dal competente Ordine professionale attestante l'avvenuta iscrizione della Stp presso l'Ordine stesso, e quindi previa valutazione dell'Ordine circa l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge (e dall'emanando regolamento). Ciò che, però, attualmente, non può avvenire, in quanto non esiste né una normativa che disciplini l'iscrizione delle Stp negli albi professionali né una normativa che disponga in tema di sottoponibilità della società al procedimento disciplinare ordinistico.

Si sottolinea inoltre che nemmeno esiste attualmente una normativa che si occupi di disciplinare

l'iscrizione di una società multiprofessionale a uno o più albi professionali; e, ancor prima, come debba essere considerato il tema della compatibilità tra l'affermata costituibilità di società multiprofessionali e le attuali normative circa le incompatibilità tra determinate professioni. Quindi, secondo il Cup, di esercizio societario delle professioni si potrà parlare solo a valle di questi regolamenti, e non prima.

Le altre indicazioni

Altre affermazioni di rilievo nel documento Cup sono le seguenti:

- la legge 183/2011 non può aver intaccato, abrogando la legge 1815/1939, il principio di esercitabilità della libera professione in forma associata, e ciò sia per le associazioni professionali già in essere alla data di entrata in vigore della nuova legge sulle Stp sia per le associazioni professionali che potranno sorgere in futuro;

- dalla nuova normativa sulle Stp, che è chiaramente finalizzata a regolamentare una delle possibili forme di esercizio "non individuale" della libera professione, si deve evincere il divieto di costituire Stp unipersonali;

- le Stp non saranno soggette alla legge fallimentare, in quanto ciò rappresenterebbe una «plateale disparità di trattamento» tra il professionista che esercita in forma individuale e quello che esercita in forma societaria, i quali entrambi svolgono appunto attività professionale e quindi non un'attività d'impresa;

- le Stp devono ritenersi produttrici di reddito professionale e non di reddito d'impresa e quindi dovrà prevalere, anche sotto questo aspetto, la sostanza non imprenditoriale dell'attività esercitata rispetto alla forma commerciale del tipo societario utilizzato.

L'oggetto sociale

Quanto all'oggetto sociale, il Cup

sottolinea che esso deve consistere «nell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci», con la conseguenza che l'oggetto sociale deve essere ristretto alle sole attività professionali e deve escludere lo svolgimento di qualsiasi attività non professionale e, in specie, lo svolgimento di attività d'impresa; e che l'esercizio delle attività professionali deve essere limitato ai soli soggetti iscritti all'albo od ordine professionale.

Da queste considerazioni derivano che «non vi può essere spazio nella attività della società per attività svolte da terzi non abilitati»: in altri termini, i soggetti non professionisti, «ancorché si consenta loro l'ammissione quali soci», devono avere il loro apporto limitato o al mero investimento del loro capitale o a prestazioni tecniche quali soci che conferiscono opera strumentale alle prestazioni professionali.